



N. 1176-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(RELATORE MORRA)

Comunicata alla Presidenza l'11 aprile 2014

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione del «Giorno del dono»

**d'iniziativa dei senatori CIAMPI, ZANDA, SCHIFANI, DE PETRIS, ZELLER,
TAVERNA, Mario FERRARA e ROMANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 2013

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge: testo d’iniziativa dei senatori Ciampi ed altri e testo proposto dalla Commissione	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Da tempo, in Italia e in Europa, il tema del dono è materia di un ampio dibattito culturale, che negli ultimi anni è diventato particolarmente vivace e intenso. Allo stesso modo, variegata e crescente è la presenza del dono nella realtà sociale, in Italia non meno che in Europa: si tratti di risorse personali (tempo, energie, competenze), di mezzi finanziari, di patrimoni materiali o di altro ancora (come nel caso del sangue e degli organi), si può ben dire che le scelte donative concorrono in modo fattivo e consistente al fine del «pieno sviluppo della persona umana» che la Costituzione pone alla base del nostro ordinamento democratico (articolo 3, secondo comma).

Dunque un tema e una realtà importanti, che si intende riconoscere e valorizzare con l'istituzione di un Giorno del dono, da considerare come un momento di riflessione, approfondimento e discussione. Con l'intenzione, naturalmente, di coinvolgere quanti sono già impegnati in attività e scelte donative, ma anche, e in un certo senso soprattutto, di proporre queste ultime all'attenzione dell'opinione pubblica nel suo complesso. Proprio in questi tempi difficili, inoltre, offrire al Paese un'occasione per ragionare dell'idea e della realtà del dono assume un particolare significato, nella misura in cui il senso di insicurezza che pervade la nostra società è figlio, anche, di troppo egoismo e troppa indifferenza. Come particolare importanza deve essere attribuita all'obiettivo di coinvolgere nella riflessione le giovani generazioni, nella consapevolezza, per altro, che occorre offrire loro condizioni di maggiore serenità, nelle quali anche le scelte donative possano esprimere una ritrovata fiducia nel futuro.

È giusto dire che l'ipotesi di istituire un Giorno del dono è nata «dal basso». Inizialmente è stata discussa all'interno dell'Istituto italiano della donazione e successivamente ha ricevuto il conforto di un comitato di sostegno, formato da eminenti personalità della società civile. L'iniziativa è stata poi oggetto di un dibattito impegnativo, partecipato da studiosi e operatori di indubbia competenza, dal quale sono emersi ulteriori elementi di precisazione e di conferma. Pertanto, il testo definito dalla Commissione porta all'interno delle Aule parlamentari un'esigenza matura, che merita un riconoscimento di tipo istituzionale.

Sul piano culturale, il riferimento al dettato costituzionale, già accennato, consente di inquadrare il tema del dono nel modo più opportuno. Della nostra Carta fondamentale, qui, si vuole richiamare l'impianto pluralista, nel quale i valori primari della libertà e della solidarietà trovano espressione in modo differenziato, articolato, aperto, come emerge anche dall'esplicito accoglimento del principio di sussidiarietà, avvenuto nel 2001 (articolo 118, quarto comma, nel testo riformato). Su questa base è possibile evitare qualsiasi contrapposizione tra il dono, come esercizio di responsabilità assunte in modo volontario, e la solidarietà istituzionale, affidata alle obbligazioni che prendono forma nel quadro del processo democratico. Piuttosto, si tratta di coltivare tutti e due i versanti, nella convinzione che entrambi siano manifestazioni di socialità dalle quali non si può prescindere, ovvero che la loro compresenza arricchisca il quadro degli equilibri sociali (ed economici) in modo degno della più alta considerazione.

Differenziata, del resto, è anche la realtà del dono in quanto tale. Si è già accennato

alla varietà dei contenuti. Ma varie possono essere anche le forme organizzative: private, individuali, ovvero più o meno strutturate, su basi collettive. Diversi, ancora, possono essere i destinatari: persone singole, ovvero le comunità delle quali ci si sente parte; persone vicine, ovvero l'altro che non si conosce, al quale ci si sente uniti in ragione della comune condizione umana. E anche le motivazioni, in effetti, possono riflettere convinzioni di diverso genere, riposare su ragioni più ampie o più ristrette.

Secondo lo spirito e la lettera del disegno di legge, il Giorno del dono dovrà riflettere questa molteplicità di situazioni in modo quanto più possibile compiuto. Quello che ne emerge, infatti, è ancora un dato di ricchezza, e anche qualcosa di più: un orizzonte che diverse tradizioni culturali possono avvertire come proprio, e però alimentare in modo originale, secondo i peculiari orientamenti dei quali sono portatrici. Anche per questo aspetto, ragionare del dono significa contribuire al conseguimento di un più elevato grado di coesione del Paese e all'opera, mai conclusa, di formare di un'identità nazionale sempre più matura.

L'articolo 1 istituisce un giorno dedicato al dono: con un emendamento approvato in

Commissione esso è stato individuato nel 4 ottobre di ogni anno, diversamente da quanto inizialmente previsto. Si è ritenuto infatti di scegliere una data già dedicata alla celebrazione di altre ricorrenze. Il 4 ottobre, infatti, festa di San Francesco d'Assisi, è anche la Giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse.

L'articolo 2 prevede che la Giornata sia celebrata con cerimonie, incontri e altre iniziative di riflessione, approfondimento e discussione, rivolte in particolare agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, affinché sia riconosciuta e valorizzata la pratica del dono, nella sua pluralità di forme e contenuti.

Nel recepire la condizione posta sul testo dalla Commissione bilancio, è stata inserita, al comma 1, con un emendamento, una clausola di invarianza finanziaria.

In base al successivo comma 2, anch'esso modificato a seguito di un emendamento, si è stabilito che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti dalla legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

MORRA, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: D'Alì)

sul disegno di legge e sui relativi emendamenti

1° aprile 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 2, dopo le parole: «sono organizzate» delle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».

In merito alle proposte emendative, il parere non ostativo sull'emendamento 2.1 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: «possono essere organizzate» delle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Sull'emendamento 2.2 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: «nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica» delle seguenti: «e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Sull'emendamento 2.3 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione secondo il seguente tenore: «1-bis. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CIAMPI ED ALTRI

Art. 1.

1. La Repubblica italiana riconosce il 1° ottobre di ogni anno «Giorno del dono», al fine di offrire ai cittadini l'opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le scelte e le attività donative possono recare alla crescita della società italiana, ravvisando in esse una forma di impegno e di partecipazione nella quale i valori primari della libertà e della solidarietà affermati dalla Costituzione trovano un'espressione altamente degna di essere riconosciuta e promossa.

Art. 2.

1. In occasione del «Giorno del dono» di cui all'articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri, momenti comuni di riflessione, presentazioni, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, affinché l'idea e la pratica del dono siano oggetto di attenzione in tutte le forme che possono assumere e affinché la loro importanza riceva il conforto di approfondimenti culturali e di testimonianze riguardanti le esperienze di impegno libero e gratuito che di fatto si realizzano nella società italiana.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. La Repubblica italiana riconosce il **4 ottobre** di ogni anno «Giorno del dono», al fine di offrire ai cittadini l'opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le scelte e le attività donative possono recare alla crescita della società italiana, ravvisando in esse una forma di impegno e di partecipazione nella quale i valori primari della libertà e della solidarietà affermati dalla Costituzione trovano un'espressione altamente degna di essere riconosciuta e promossa.

Art. 2.

1. In occasione del «Giorno del dono» di cui all'articolo 1, **possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, cerimonie, iniziative, incontri, momenti comuni di riflessione, presentazioni, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, affinché l'idea e la pratica del dono siano oggetto di attenzione in tutte le forme che possono assumere e affinché la loro importanza riceva il conforto di approfondimenti culturali e di testimonianze riguardanti le esperienze di impegno libero e gratuito che di fatto si realizzano nella società italiana.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

